PROROGA DI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOCAZIONI URBANE

Art. 1

Il termine del 31 dicembre 1966 stabilito dal primo comma dell'articolo 1 della legge 27 giugno 1966, n. 453, e' prorogato al 30 giugno 1967 o alle successive scadenze consuetudinarie ricadenti nel secondo semestre dell'anno 1967. Fino alle date suddette continuano ad osservarsi le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 17 dicembre 1965, n. 1394, e di cui all'articolo 2 della legge 17 dicembre 1965, n. 1395.

Versione in vigore dal 28 dicembre 1966, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga di disposizioni in materia di locazioni Urbane
Estremi	Legge 23 dicembre 1966, n. 1123
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1966

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-di-disposizioni-in-materia-di-locazioni-urbane/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it